



COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
P.^{zza} Don Mosè Mascolo - CAP 80057 - C.F. 82007270638
Tel: 081/3911211 – Fax: 0818797793
PEC: protocollo.comunesantantonioabate@pec.it

Ordinanza N.	65
Data di registrazione	20/05/2020

OGGETTO:	ORDINANZA DI RIPRISTINO DEL MERCATO SETTIMANALE LIMITATAMENTE AI SOLI VENDITORI DI GENERI ALIMENTARI.
-----------------	--

IL SINDACO

Visti gli art. 32, 117 e 118 della Costituzione.

Preso atto

- Della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Visti

- **VISTO il DPCM 26 aprile 2020** e in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale "Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale".
- **Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 17 maggio 2020** e i relativi allegati.
- **L'ordinanza Regionale n.48 del 17.5.2020** avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833, in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19. Disposizioni ai sensi dell'art.1, comma 16, Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33"; con particolare riferimento agli articoli:

b) Per le attività svolte nei mercati, alla successiva lettera d), è consentita la riapertura delle attività commerciali al dettaglio, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al Documento allegato n.2 alla suddetta Ordinanza.

d) Resta consentito l'esercizio delle attività mercatali, limitatamente a quelle di vendita di generi alimentari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegate all'Ordinanza n.45 dell'8 maggio 2020 e relative misure attuative, nelle more della relativa integrazione ed aggiornamento. Le attività relative alle categorie merceologiche diverse da quelle sopra indicate restano sospese fino al 20 maggio 2020, nelle more dell'integrazione ed aggiornamento delle Linee guida di cui al periodo precedente, a cura dell'Unità di Crisi regionale cui all'uopo si dà mandato, di concerto con l'ANCI e sentite le categorie interessate.

- **Sentito il Rappresentante di categoria ed i commercianti interessati..**

Considerato che

- La situazione epidemiologica in atto nella regione, come registrata quotidianamente dall'Unità di Crisi regionale di concerto con i Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL della Campania evidenzia, allo stato e da circa due settimane, una curva media dei contagi orientata al ribasso.

Ravvisato

- Che con riferimento alle attività suscettibili di ripresa, risulta peraltro necessario assicurare l'osservanza, da parte di tutti gli operatori e degli utenti, delle misure di sicurezza necessarie ad evitare o ridurre il rischio di contagi, anche ai sensi di quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020.
- Di dover confermare, altresì, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020 (cd. mascherine) in tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio regionale, quale necessaria misura finalizzata a prevenire e ridurre rischi di potenziali contagi nell'attuale periodo di progressivo incremento delle attività e della mobilità.

Ritenuto

- Consentito ripristinare un'area destinata allo svolgimento del mercato settimanale e, come disposto da Ordinanza Regionale n.48 del 17.5.2020, limitando la concessione, ai soli venditori di generi alimentari, garantendo la perimetrazione dell'intera area, compresa nell'area antistante la Stazione Locale dei Carabinieri.

DISPONE

Con decorrenza dalla data odierna del 20 maggio 2020 e sino a nuova disposizione, fatte salve modifiche disposte dalle Autorità competenti:

- La dislocazione temporanea del mercato settimanale attraverso il ripristino di un'area dedicata e, come disposto da Ordinanza Regionale n.48 del 17.5.2020, limitando la concessione, ai soli venditori di generi alimentari, garantendo la perimetrazione del suolo, compreso nell'area antistante la Stazione Locale dei Carabinieri, così come da planimetria agli atti.
- La garanzia del posizionamento di attività commerciali prive di concessione di posteggio (banchi di spunta), per un numero tale a mantenere il maggiore distanziamento dei posteggi per una misura laterale pari o superiore ad un metro sull'area dell'intero mercato.
- Che sia consentito l'ingresso all'interno dell'area mercatale, di un numero di persone non superiore a 150, nel rispetto di quanto consentito dalle vigenti normative statali e regionali.
- L'accesso e l'uscita dalla medesima area, avverrà da un varco regolato e presidiato.
- **I titolari dei posteggi dovranno provvedere a:**
 - a) Effettuare operazioni di pulizia ed igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita.
 - b) Utilizzare mascherine e guanti monouso.
 - c) Mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche nelle operazioni di carico e scarico delle merci.
 - d) Attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso e dispenser per l'igienizzazione delle mani, oltre ad un raccogliatore con coperchio, ai fini della raccolta di DPI usati.
 - e) Il divieto assoluto da parte dei clienti dei banchi alimentari di manipolare la merce esposta ed inoltre, gli stessi, dovranno essere dotati di barriere protettive, ad esclusione dei banchi di ortofrutta.
 - f) Esibire autocertificazione, come da allegato alle Linee Guida dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.45/2020.
 - g) Il divieto assoluto di assembramento sia all'interno che all'esterno dell'area mercatale.

L'Ente Comunale provvederà:

- Ad installare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ai varchi.
- Ad informare gli operatori e i cittadini sulle misure adottate.

Avvisa che

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2, co. 4, della L. 7.8.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dispone altresì

Che il presente sia pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di giorni quindici. Gli agenti di Polizia Locale sono incaricati di far rispettare quanto disposto con la presente Ordinanza.

Di trasmettere il presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza:

- Alla Prefettura di Napoli,
- All'ASL di Competenza Territoriale,
- Al Dirigente del Settore Tecnico – Suap,
- Alla Stazione dei Carabinieri del Comune di Sant'Antonio Abate,
- Alla Polizia Locale.

Sindaco

Ilaria Abagnale / INFOCERT SPA